

## Condizioni generali di assicurazione (CGA)

# Responsabilità civile manifestazioni

Edizione 2021

## Indice

<b>A. Oggetto e delimitazione della copertura</b> .....	<b>2</b>
1. Oggetto dell'assicurazione.....	2
2. Parcheggio per autoveicoli.....	2
3. Danni di guardaroba.....	2
4. Responsabilità civile dei ciclisti.....	2
5. Persone assicurate.....	2
6. Rischi speciali soggetti a supplemento di premio.....	2
7. Restrizioni all'estensione della copertura.....	2
8. Entrata in vigore, fine e validità dell'assicurazione.....	3
9. Prestazioni della Compagnia.....	3
10. Franchigia.....	3
<b>B. Premio</b> .....	<b>3</b>
11. Scadenza.....	3
<b>C. Sinistro</b> .....	<b>3</b>
12. Obbligo di avviso.....	3
13. Obbligo di collaborare.....	3
14. Liquidazione dei sinistri e processo.....	3
15. Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali.....	4
16. Diritto di rivalsa.....	4
<b>D. Disposizioni finali</b> .....	<b>4</b>
17. Foro e diritto applicabile.....	4
18. Comunicazioni.....	4
19. Protezione dei dati.....	4
20. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie.....	4

## A. Oggetto e delimitazione della copertura

### 1. Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre l'organizzazione e lo svolgimento della manifestazione designata nella polizza, compresi i lavori di preparazione e di ripristino, contro le richieste di risarcimento presentate in virtù delle disposizioni legali in materia di responsabilità civile in caso di

- **morte**, ferite o altri danni alla salute di terzi (danni corporali);
- **distruzione**, danneggiamento o perdita di cose appartenenti a terzi (danni materiali). Non è considerato un danno materiale una cosa che viene pregiudicata soltanto nella sua funzionalità senza ripercussioni sulla sostanza. La morte, il ferimento o altri danni alla salute, nonché la perdita di animali appartenenti a terzi sono equiparati ai danni materiali;
- **pregiudizi economici**, purché siano conseguenti ad un danno corporale o materiale assicurato, subito dallo stesso danneggiato.

### 2. Parcheggio per autoveicoli

L'assicurazione copre anche la responsabilità risultante dalla presenza e dall'esercizio di parcheggi per autoveicoli. Sono tuttavia escluse le pretese conseguenti alla sparizione, alla distruzione o al danneggiamento di veicoli.

### 3. Danni di guardaroba

È altresì assicurata la responsabilità civile derivante dalla distruzione, il danneggiamento, la sottrazione o la perdita di effetti depositati dietro consegna di scontrini di controllo e tenuti in un guardaroba costantemente sorvegliato o chiuso a chiave, ad eccezione di oggetti di valore, somme di denaro, titoli, documenti e piani.

In caso di sottrazione o sparizione di oggetti depositati nel guardaroba, il contraente ha l'obbligo di avvisare immediatamente la polizia e la Compagnia.

Se viola gli obblighi cui soggiace in virtù del capoverso 2, il contraente perde ogni diritto alle prestazioni della Compagnia, a meno che risulti dalle circostanze che la violazione non è imputabile a sua colpa.

### 4. Responsabilità civile dei ciclisti

L'assicurazione copre anche la responsabilità del contraente risultante dall'utilizzazione di biciclette e di veicoli a motore ad esse equiparati per quanto concerne la responsabilità civile e l'assicurazione, nella misura in cui si tratta di corse effettuate nell'ambito della manifestazione assicurata, escluso il tragitto per recarsi alla manifestazione e ritorno.

La copertura è limitata alla parte di risarcimento che eccede la somma d'assicurazione stabilita per l'assicurazione responsabilità civile obbligatoria (assicurazione complementare). La copertura prevista dal presente contratto non è accordata se non è stata conclusa un'assicurazione responsabilità civile obbligatoria prescritta dalla legge.

### 5. Persone assicurate

È assicurata la responsabilità civile:

- a)** del contraente, rispettivamente del comitato organizzativo;
- b)** dei membri del comitato;
- c)** dei lavoratori e altri ausiliari del contraente (eccettuati gli imprenditori e uomini del mestiere indipendenti ai quali ricorre il contraente) nell'esercizio delle loro incombenze per conto della manifestazione assicurata;
- d)** di chi partecipa attivamente alla manifestazione assicurata (ad es. concorrenti, giocatori, attori, partecipanti al corteo), con riserva dell'articolo 7 lettera m).

L'assicurazione non copre la responsabilità civile degli espositori e del loro personale.

Nella polizza o nelle CGA, quando si parla di «contraente» si intende sempre il comitato d'organizzazione, mentre il termine «assicurati» designa i membri del comitato e le persone testé designate alle lettere c e d.

### 6. Rischi speciali soggetti a supplemento di premio

Se la polizza lo prevede espressamente, l'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante

- a)** dalla proprietà, dalla locazione o dall'affitto di tribune o palchi non permanenti e di capannoni o tendoni delle feste;
- b)** dalla gestione di buvette;
- c)** dall'organizzazione di cortei.

### 7. Restrizioni all'estensione della copertura

#### Sono escluse dall'assicurazione:

- a)** le pretese per danni
  - del contraente;
  - che concernono la persona del contraente (ad es. perdita di sostegno);
  - di persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato responsabile;
- b)** la responsabilità dell'autore intenzionale di crimini o delitti;
- c)** le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto che eccede le prescrizioni legali, come pure le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo legale o contrattuale;
- d)** la responsabilità come detentore e/o in seguito all'uso di veicoli a motore (su riserva dell'art. 4 CGA) e di rimorchi o veicoli rimorchiati da veicoli a motore, come pure la responsabilità delle persone di cui il detentore risponde in virtù della legislazione svizzera sulla circolazione stradale (LCStr);
- e)** la responsabilità per danni il cui verificarsi doveva essere considerato assai probabile dal contraente, dal suo rappresentante o dalle persone che sono incaricate della direzione o della sorveglianza della manifestazione. Questo vale anche per i danni il cui verificarsi era stato implicitamente ammesso nel prescegliere un determinato metodo di lavoro per ridurre le spese o accelerare i lavori;

- f)** le pretese per
  - danni a cose che un assicurato abbia per scopo d'uso, di lavorazione, di custodia o di trasporto o per altre ragioni (ad es. in commissione, per esposizione) o che egli ha preso in affitto o in locazione, con riserva dell'articolo 3 CGA;
  - danni a cose con o sulle quali l'assicurato esercita od omette di esercitare un'attività (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo);
- g)** le pretese per danni economici che non risultano da una lesione corporale né da un danno materiale assicurato causato alla persona lesa;
- h)** la responsabilità come detentore o derivante dall'uso di aerei d'ogni genere, per i quali in Svizzera è prescritta per legge un'assicurazione responsabilità civile oppure che sono immatricolati all'estero;
- i)** la responsabilità derivante dalla presenza o dall'utilizzazione di natanti per i quali in Svizzera è prescritta un'assicurazione responsabilità civile oppure che sono immatricolati all'estero;
- j)** la responsabilità per danni materiali causati progressivamente per effetto delle intemperie, della temperatura, del fumo, della polvere, del grasso, di gas, vapori o vibrazioni;
- k)** le pretese per danni causati agli animali utilizzati o esposti nell'ambito dell'organizzazione e dello svolgimento della manifestazione assicurata;
- l)** le pretese per danni causati alle cose esposte, come pure ai fondi, agli edifici, ai locali e agli impianti utilizzati;
- m)** i reclami presentati da chiunque abbia partecipato attivamente a una competizione (ad es. di football, pallamano, uni-hockey o disco su ghiaccio) o a un

combattimento (ad es. lotta, lotta svizzera, pugilato, judo, scherma) per i danni causati da un altro partecipante attivo.

## 8. Entrata in vigore, fine e validità dell'assicurazione

- a)** La copertura assicurativa inizia alla data indicata nella polizza.
- b)** La copertura assicurativa termina senza disdetta alla data indicata nella polizza.

## 9. Prestazioni della Compagnia

- a)** Le prestazioni della Compagnia consistono nel tacitamento delle pretese fondate e nella difesa contro le pretese infondate. Esse comprendono pure i relativi interessi di danno, le spese per ridurre il danno, le spese di perizia, di avvocato, giudiziarie, di arbitrato, di conciliazione e le ripetibili concesse alla controparte, il tutto nei limiti della somma di assicurazione stabilita nella polizza meno la franchigia convenuta.
- b)** La somma d'assicurazione vale quale garanzia unica per l'intera durata del contratto, ossia essa è risarcita al massimo una volta sola per tutti i danni che si verificano nel corso della manifestazione.

## 10. Franchigia

La franchigia stabilita nella polizza è dapprima a carico dello stipulante.

La franchigia si riferisce a ogni prestazione accordata dalla Compagnia e comprende anche le spese di difesa contro le pretese ingiustificate.

## B. Premio

### 11. Scadenza

Il premio, ivi compreso il bollo federale, è pagabile alla consegna della polizza.

## C. Sinistro

### 12. Obbligo di avviso

Se si verifica un sinistro le cui conseguenze potrebbero riguardare l'assicurazione, o se sono formulate pretese di risarcimento contro un assicurato, il contraente deve immediatamente informare la Compagnia.

Generali può richiedere che l'avviso di sinistro avvenga per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo.

#### Generali

Telefono: +41 800 82 84 86

Modulo per la notifica dei sinistri online: [generali.ch/sinistri](https://www.generali.ch/sinistri)

Generali Assicurazioni Generali SA

Soodmattenstrasse 2

Casella postale 1047

8134 Adliswil 1

La Compagnia dovrà essere parimenti informata immediatamente se, in seguito a un sinistro, è preso contro l'assicurato un provvedimento di polizza o è avviata nei suoi confronti procedura penale, oppure il danneggiato fa valere le proprie pretese per via legale.

### 13. Obbligo di collaborare

Se lei non rispetta l'obbligo di collaborare per giustificare la richiesta assicurativa, possiamo chiederle di farlo per iscritto, fissandole un termine di 10 giorni. Se non ottempera a questa richiesta, decade l'obbligo di fornire le prestazioni.

### 14. Liquidazione dei sinistri e processo

- a)** La Compagnia si occupa della liquidazione di un sinistro solo nella misura in cui le pretese oltrepassino la franchigia.

- b) La Compagnia conduce le trattative con il danneggiato. Essa agisce in qualità di rappresentante degli assicurati e la sua liquidazione delle pretese del danneggiato vincola gli assicurati. La Compagnia ha il diritto di versare l'indennizzo direttamente alla parte lesa, senza dedurre un'eventuale franchigia; in tal caso l'assicurato, rinunciando a qualsiasi obiezione, è tenuto a rimborsare la franchigia alla Compagnia.
- Senza l'autorizzazione della Compagnia, gli assicurati sono tenuti ad astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato od i rappresentanti di questi, per tutto ciò che riguarda le pretese di risarcimento, il riconoscimento di responsabilità o pretese, la conclusione di transazioni e il versamento di indennità. L'assicurato non è abilitato, senza l'autorizzazione della Compagnia, a cedere pretese risultanti da questa assicurazione a danneggiati o a terzi. Per di più, deve fornire subito alla Compagnia, senza attendere una sua richiesta, tutte le informazioni riguardanti il sinistro ed i provvedimenti presi dal danneggiato. Deve consegnare immediatamente alla Compagnia tutti i documenti e le prove riguardanti il sinistro, quali soprattutto atti giudiziari, citazioni, memorie, sentenze ecc., e sostenere la Compagnia il più possibile nella liquidazione del sinistro (buona fede contrattuale).
- c) Se non si può addivenire ad un accordo con il danneggiato ed è intentato un processo, gli assicurati devono affidare

la conduzione del processo civile alla Compagnia. Questa ne assume le spese nei limiti dell'articolo 9 CGA. Se il giudice accorda all'assicurato un'indennità a titolo di ripetibili, le ripetibili spettano alla Compagnia nella misura in cui non si tratti di spese personali dell'assicurato.

- d) Le spese e ripetibili di procedura penale rimangono a carico dell'assicurato.

#### **15. Conseguenze della violazione degli obblighi contrattuali**

Se gli assicurati violano obblighi di legge o contrattuali per propria colpa, abbiamo la facoltà di ridurre o non accordare l'indennizzo. L'indennizzo verrà ridotto nella stessa misura in cui gli assicurati, tramite la violazione dell'obbligo, hanno contribuito al verificarsi del danno o alla sua entità. Se gli assicurati sono in grado di dimostrare che il loro comportamento non ha influito sul verificarsi del danno o sulla sua entità, l'indennizzo non sarà ridotto.

#### **16. Diritto di rivalsa**

Se a norma di legge non possono essere opposte al danneggiato le disposizioni del presente contratto o della legge federale sul contratto di assicurazione che limitano od annullano la copertura, la Compagnia ha un diritto di rivalsa contro l'assicurato e/o il contraente nella misura in cui essa sarebbe stata autorizzata a ridurre o rifiutare le sue prestazioni.

## **D. Disposizioni finali**

### **17. Foro e diritto applicabile**

- a) L'assicurato può scegliere come foro, il foro ordinario o il foro del suo domicilio risp. della sua sede in Svizzera.
- b) Al contratto d'assicurazione è applicabile unicamente il diritto svizzero, segnatamente le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione.

### **18. Comunicazioni**

#### **Comunicazioni a Generali:**

Può indirizzare tutti gli avvisi e le comunicazioni ai seguenti indirizzi:

- Internet: [generali.ch/indirizzo](http://generali.ch/indirizzo)
- Posta: Generali Assicurazioni Generali SA  
Soodmattenstrasse 2  
8134 Adliswil

#### **Comunicazioni da Generali:**

Noi inviamo le comunicazioni valide per legge ai dati di contatto che ci ha reso noti.

### **19. Protezione dei dati**

Trattiamo i suoi dati personali attenendoci a tutte le disposizioni rilevanti in materia di tutela dei dati. Informazioni dettagliate sul trattamento dei dati sono disponibili nella nostra dichiarazione di protezione dei dati. La versione in vigore può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo [generali.ch/protezionedeidati](http://generali.ch/protezionedeidati).

### **20. Sanzioni economiche, commerciali e finanziarie**

Qualora sussistano sanzioni economiche, commerciali o finanziarie previste dalla legge e non compatibili con il presente contratto assicurativo, il contratto assicurativo non concede alcuna copertura assicurativa o altre prestazioni di Generali. Ciò vale indipendentemente da altre disposizioni contrattuali. In particolare, Generali non è tenuta a pagare alcun sinistro o a eseguire qualsivoglia altra prestazione sulla base del presente contratto, qualora ciò esponesse Generali alla violazione di qualsiasi sanzione commerciale o economica, legge o disposizione, divieto, restrizione o risoluzione dell'ONU, dell'UE, degli Stati Uniti e/o della Svizzera (ad es. conformemente a LEmb, elenco completo delle persone, aziende e organizzazioni sanzionate della Segreteria di Stato dell'economia SECO). La versione attualmente valida può essere consultata in qualsiasi momento all'indirizzo [generali.ch/sanzioni](http://generali.ch/sanzioni).